# Delibera della Giunta Regionale n. 705 del 20/12/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N. 164 DEL 06/04/2022 "AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2019-2021 DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO CAMPANO" - DETERMINAZIONI.

fonte: http://burc.regione.campania.it

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

a. con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
b. con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
c. l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: "*Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale*";
d. con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
e. in data 10 luglio 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Presidente della Giunta Regionale a Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;
f. a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva degli adempimenti ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, è cessato il mandato commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2017, e la Regione Campania è rientrata nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

**PREMESSO,** altresì, che il "Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", approvato con decreto commissariale n. 6/2020 e recepito con D.G.R.C. n. 19/2020, individua, tra gli obiettivi dei programmi operativi, l'implementazione/riqualificazione dei livelli di assistenza riabilitativa da realizzare attraverso l'aggiornamento della disciplina delle attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera, con la definizione di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'erogazione dei trattamenti intensivi di riabilitazione extraospedaliera (RD1) e criteri di eleggibilità e di accesso;

**RILEVATO che**

a. con la DGRC n. 164 del 6/4/2022, al fine di dare attuazione al programma di implementazione e riqualificazione dell'assistenza riabilitativa extraospedaliera per le persone con disabilità, sono stati approvati l'Allegato 1 - "Presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera per persone con disabilità", l'Allegato 2 - "Tipologia degli interventi di riabilitazione residenziale extraospedaliera - Criteri di eleggibilità e di accesso" e l'Allegato 3 - "Articolazione del personale e minuti di assistenza", a modifica ed integrazione della disciplina relativa alle attività residenziali erogate dai Presidi di riabilitazione extraospedaliera per disabili fisici, psichici e sensoriali, ridefinendo le specifiche caratteristiche degli stessi, le attività erogabili ed i livelli organizzativi;
b. con il Decreto del Direttore Generale Tutela della Salute n. 385 del 19/10/2022 sono state approvate le procedure per la programmazione ed implementazione della assistenza riabilitativa territoriale;

**TENUTO CONTO** che l'Allegato 2 alla DGRC 164/2022 al comma 2 dispone per la "Riabilitazione estensiva residenziale" che "*Gli interventi di riabilitazione estensiva, in regime residenziale, sono rivolti a persone non autosufficienti con disabilità complesse, con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 90 minuti giornalieri di trattamento specifico e un*

*medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore. Tali attività sono erogabili sono erogabili nell' Unità di cura residenziale di riabilitazione estensiva (RD1 estensiva). La durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo, vale a dire il persistere di potenziale di recupero e la necessità di implementare il progetto riabilitativo per la realizzazione di programmi riabilitativi strutturati per precisi obiettivi funzionali in un ambiente favorente il recupero per 24 ore. In ogni caso la durata massima dei trattamenti in riabilitazione estensiva non deve essere superiore a 180 giorni. Il permanere in tale setting oltre i 180 giorni costituisce inappropriatezza clinica per cui si procederà alle dimissioni o alla collocazione del paziente in altro setting assistenziale più appropriato. Le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale";*

**PRESO ATTO che,** all'esito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici regionali della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è emersa la difficoltà di individuare nell'immediato strutture idonee per accogliere pazienti dimessi dalle strutture di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 dopo i 180 giorni previsti dalla normativa, anche in considerazione delle procedure di accreditamento in itinere;

**RITENUTO, pertanto,**

a. di dover modificare parzialmente il comma 2 dell'Allegato 2 alla DGRC n. 164/2022 aggiungendo, al primo capoverso, dopo la frase "*Le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale*" un ulteriore periodo, a capo, del seguente tenore:
"*Nelle more dell'adeguamento ai requisiti generali, minimi e ulteriori specifici previsti dalla normativa vigente ed in attesa dell'attivazione delle procedure di cui al DCA N. 55 DEL 5/07/2018, le strutture continueranno a svolgere le attività di cui al regime di accreditamento già in essere, fermo restando il mantenimento dei requisiti e delle tariffe ex DGRC n. 531/2021.*
*Al fine di dare continuità assistenziale agli utenti già in carico presso strutture di riabilitazione estensiva che hanno completato l'adeguamento ai requisiti di cui alla DGRC 164 del 6/04/2022, come unità di cura estensiva RD1, i pazienti che hanno ultimato il percorso riabilitativo, previsto in max 180 giorni, hanno la possibilità di permanere nella medesima struttura oltre tale il termine e fino ad un massimo di un anno, nel caso in cui l'ASL territorialmente competente non trovi soluzioni alternative per la collocazione in un setting più appropriato";*
b. di dover confermare quant'altro stabilito dalla DGRC n. 164/2022 e dal D.D. n. 385 del 19/10/2022;
c. di dover demandare alle Aziende Sanitarie la dovuta informativa delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

**VISTI:**

a. l'Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011 sul "Piano di Indirizzo per la Riabilitazione", recepito dalla Regione Campania con D.C.A. n. 142 del 13.11.2012, che al capitolo 4, lettera c), definisce i luoghi di cura della riabilitazione nel continuum assistenziale;
b. l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione." Rep. Atti n. 124/CSR del 4 agosto 2021
c. il "Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021", approvato con DCA n. 83 del 31/10/2019;
d. la DGRC n. 164 del 6/4/2022;
e. la DGRC n. 166 del 6/4/2022;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voti unanimi

**DELIBERA**

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di modificare parzialmente il comma 2 dell'Allegato 2 alla DGRC n. 164/2022 aggiungendo, al primo capoverso, dopo la frase "*Le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale*", un ulteriore periodo, a capo, del seguente tenore:
*"Nelle more dell'adeguamento ai requisiti generali, minimi e ulteriori specifici previsti dalla normativa vigente ed in attesa dell'attivazione delle procedure di cui al DCA N. 55 DEL 5/07/2018, le strutture*

*continueranno a svolgere le attività di cui al regime di accreditamento già in essere, fermo restando il mantenimento dei requisiti e delle tariffe ex DGRC n. 531/2021.*
*Al fine di dare continuità assistenziale agli utenti già in carico presso strutture di riabilitazione estensiva che hanno completato l'adeguamento ai requisiti di cui alla DGRC 164 del 6/04/2022, come unità di cura estensiva RD1, i pazienti che hanno ultimato il percorso riabilitativo, previsto in max 180 giorni, hanno la possibilità di permanere nella medesima struttura oltre tale il termine e fino ad un massimo di un anno, nel caso in cui l'ASL territorialmente competente non trovi soluzioni alternative per la collocazione in un setting più appropriato";*

2. di confermare quant'altro stabilito dalla DGRC n. 164/2022 e dal D.D. n. 385 del 19/10/2022;
3. di demandare alle Aziende Sanitarie la dovuta informativa delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania nonché al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità.